

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409B

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.140.20

ALL. 3

Ai Responsabili dei Servizi veterinari
Area B delle ASL
LORO SEDI

e, p.c. Ai Responsabili dei Servizi veterinari
Area A e C delle ASL
LORO SEDI

A Idris 'Abd al Razzaq Elio Bergia
Coreis (Comunità Religiosa Islamica)
Italiana
Via Meda 9 Milano
Via Bra 16 Torino
torino@coreis.it

Oggetto: Regolamento (CE) n° 1099/2009 -Indicazioni operative riguardanti le misure da mettere in atto durante la "Festa del Sacrificio"- Macellazioni rituali.

Com'è noto le macellazioni rituali ai sensi dell'art.4 comma 4, del Regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, possono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti di macellazione autorizzati inseriti nel sistema informativo nazionale S.Inte.S.I.S. Strutture., anche nel caso in cui i riti religiosi si effettuino sporadicamente o in coincidenza con la "festa del sacrificio" che, per il 2021, si terrà tra il 19 e il 23 luglio.

Gli impianti che intendono rendersi disponibili ad effettuare le macellazioni rituali e non dispongono di autorizzazione permanente o limitata temporaneamente alla succitata festa, devono presentare esplicita richiesta al Servizio veterinario competente utilizzando apposita modulistica allegata alle "*Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*" trasmesse con nota ministeriale prot. n. 1511 del 18/02/2014.

A tale riguardo si ricorda che in caso di macellazione rituale:

- l'operatore addetto alla jugulazione (Imam) deve essere in possesso di:
 - certificato d' idoneità specificatamente autorizzato anche per la macellazione in deroga all'art.4, comma 4 del Regolamento CE/1099/2009,
 - apposita delega da parte della Comunità religiosa;
- i sistemi meccanici di immobilizzazione individuali devono essere adeguati a contenere gli animali durante la pratica della jugulazione (si allega un parere tecnico sui requisiti dei sistemi meccanici di immobilizzazione per animali di piccola taglia dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna),
- l'operatore addetto a tali macellazioni deve essere a conoscenza dei controlli sistematici che dovrà fare su tutti gli animali per la verifica dell'assenza dei "segni di coscienza o sensibilità" e l'assenza dei "segni di vita" prima di procedere al rilascio dai sistemi meccanici di immobilizzazione dell'animale sottoposto alla macellazione.

I suddetti requisiti dovranno essere dettagliatamente descritti nella "*procedura operativa standard*" predisposta dall'impianto di macellazione.

Per agevolare una preventiva ricognizione degli impianti di macellazione autorizzati ad effettuare la macellazione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento CE n. 1099/2009, sia in forma permanente sia limitata alla Festa del sacrificio e le specie animali autorizzate, si allega un estratto del sistema informativo nazionale S.Inte.S.I.S. Strutture.

Qualora, l'impianto in elenco non fosse più intenzionato a macellare secondo rito religioso dovrà presentare al Servizio veterinario competente una richiesta di rinuncia da trasmettere al Settore scrivente, per consentire l'aggiornamento di S.Inte.S.I.S. Strutture.

Diversamente, se l'impianto di macellazione non fosse intenzionato a rinunciare all'autorizzazione, ma i sistemi di immobilizzazione non siano adeguati a quanto prevede la normativa, potranno procedere alla macellazione degli animali di piccola taglia (in accordo con la Comunità religiosa) esclusivamente previo stordimento con elettronarcosi.

In particolare, come rimarcato nella nota ministeriale prot. n. 14748 del 16/06/2021 (che si allega), ci si dovrà attenere a:

- ✓ Programmazione delle macellazioni in accordo con il Servizio veterinario, eventualmente prevedendo la distribuzione su più giornate.
- ✓ Programmazione del conferimento dei capi. La consegna allo stabilimento di macellazione dei capi vivi, adeguatamente identificati e accompagnati dal Modello 4 elettronico, deve avvenire con mezzi e personale autorizzati a tale scopo.
- ✓ Programmazione del conferimento del ritiro delle carni.
- ✓ Consegna a domicilio delle carni.
- ✓ Individuazione di rappresentanti per diversi gruppi familiari conferenti animali al fine di diminuire l'afflusso di singoli utenti al macello.
- ✓ Consentire la macellazione alle sole specie e al numero di capi autorizzati.

I responsabili della struttura devono fornire misure di controllo finalizzate al rispetto del distanziamento e delle misure igienico-sanitarie, come previsto dalle norme nazionali e regionali sia per gli addetti alla macellazione che per gli utenti.

Infine, come rimarcato nella recente nota regionale prot. N. 21663 del 10/06/2021, si ricorda che IN OGNI CASO È VIETATA LA MACELLAZIONE RITUALE al di fuori degli impianti di ma-

cellazione riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/2004, ANCHE SE LIMITATA ALL'AUTOCONSUMO (vedi anche nota DGISAN prot. n. 39812-P del 11/11/2020). In violazione a tale disposizione si applica ogni provvedimento ritenuto necessario.

Nell'invitare i Servizi in indirizzo ad attuare un'attenta vigilanza presso gli impianti di macellazione per il rispetto delle disposizioni previste, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica

Adriana Giraldo

Bartolomeo Griglio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.